

Articolo 14

Il fondatore ha i seguenti diritti e obblighi nei confronti dell'ente:

- approvare il programma annuale di istruzione degli adulti,
- garantire regolarmente i fondi per gli scopi e nella misura stabilita dal bilancio di previsione del fondatore in conformità alla legge e al presente decreto,
- seguire il consumo dei fondi, garantiti all'ente nell'ambito del proprio bilancio di previsione, e controllare che siano conformi agli scopi presentati dall'ente,
- deliberare in merito alle modifiche dello status,
- presentare mozioni al consiglio dell'ente e al direttore,
- eseguire le mansioni e gli obblighi, nonché realizzare i diritti di fondatore, come stabiliti dalla normativa.

L'ente ha i seguenti obblighi nei confronti del fondatore:

- garantire l'uso mirato e razionale ovv. il consumo di tutti i fondi del fondatore, assegnatigli alla gestione ovv. acquisiti nell'anno corrente per l'attuazione delle attività, per le quali è istituito,
- garantire al fondatore i dati e le informazioni, necessari per il controllo delle condizioni, la realizzazione dei diritti, obblighi e competenze nei confronti dell'ente, pianificare lo sviluppo dell'ente e delle sue attività, nonché gli altri dati in conformità alla legge,
- esaminare le mozioni del fondatore presso gli organi competenti e relazionarlo in merito alle delibere approvate da detti organi,
- relazionare il fondatore una volta all'anno, e su richiesta anche durante l'anno, sulla realizzazione del programma di lavoro, sui risultati gestionali dell'ente, sul consumo dei fondi del fondatore e su altre questioni, in merito alle quali fondatore deve ovv. vorrebbe essere informato per una visione integrata sull'operato dell'ente,
- permettere ai soggetti autorizzati del fondatore di controllare in loco il consumo legittimo, mirato e razionale dei fondi, garantitigli per l'operato dell'ente,
- gestire il registro del patrimonio reale immobile e mobile in conformità alla legislazione vigente in materia,
- realizzare altre mansioni e obblighi, stabiliti dalla legge, dal presente decreto e da altra normativa.

Articolo 15

L'ente gestisce gli immobili, conferitigli in gestione dal fondatore con apposito contratto per l'attuazione delle attività, per le quali l'ente è istituito.

Il patrimonio gestito dall'ente è proprietà del fondatore.

L'ente può assegnare in locazione i locali per il tempo in cui non li necessita alle condizioni stabilite dal Sindaco.

L'ente è tenuto a gestire il patrimonio di cui al primo comma del presente articolo con la dovuta diligenza.

L'ente può gestire il patrimonio mobile previo consenso del fondatore; l'apposito consenso viene emesso dal Sindaco.

Articolo 16

L'ente acquisisce i fondi per l'attuazione del servizio pubblico dal bilancio di previsione della Repubblica di Slovenia, dal bilancio di previsione del Comune città di Capodistria, dai contributi degli utenti dell'istruzione e da altre fonti.

L'eccedenza delle entrate sulle uscite, realizzata dall'ente con la vendita dei prodotti ovv. dei servizi nell'ambito della propria attività, si utilizza per saldare le spese materiali, la manutenzione d'investimento e gli investimenti, e anche per gli stipendi, previo consenso del fondatore. L'apposito consenso viene emesso dal Sindaco.

Articolo 17

L'ente è soggetto giuridico e risponde dei propri doveri fino all'ammontare dei fondi di sua gestione.

Il fondatore risponde dei doveri dell'ente fino all'ammontare dei fondi che deve garantire all'ente in conformità alla legge.

Articolo 18

In conformità alle disposizioni del presente decreto, l'ente è tenuto ad armonizzare la propria organizzazione e la propria attività e approvare o armonizzare gli atti generali nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli organi finora in carica svolgono le proprie mansioni fino allo scadere del mandato.

Articolo 19

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore del Decreto sull'istituzione dell'Ente pubblico per l'istruzione degli adulti Università popolare di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 14/1997).

Articolo 20

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot. n. 014-17/2020

Capodistria, 5 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

LJUBLJANA

3117. Dopolnitev Cenika za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 50. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/18 in 64/18 – popr.) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel

**DOPOLNITEV CENIKA
za obračun storitev, ki se nanašajo
na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči
v Mestni občini Ljubljana**

1. člen

V Ceniku za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/19 in 77/19) se v prvem odstavku 2. člena v tabeli:

– za vrstico pod zap. št. 64. »IZDELAVA NAPISA – RAZTROS – GAJ SPOMINA II – ZALIV I IN II« doda nova 64.a vrstica, ki se glasi:

»64. a	IZDELAVA NAPISA – RAZTROS – GAJ SPOMINA II – ZALIV IV	503,75«
--------	---	---------

2. člen

Ta dopolnitev cenika začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2019-10

Ljubljana, dne 19. novembra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković